

Allegato B alla raccolta n.9517

STATUTO

"FONDAZIONE ASI CE ETS"

Articolo 1

DENOMINAZIONE

La Fondazione è denominata

"FONDAZIONE ASI CE ETS"

ed ha sede in

Caserta (CE)

al viale Enrico Mattei n. 36.

Fondatore unico è il CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA.

Essa potrà istituire sedi secondarie ed uffici su tutto il territorio della Regione Campania.

Articolo 2

FINALITÀ

La Fondazione, senza fini di lucro e nel pieno ossequio delle norme di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, alla luce del quale vanno interpretate le presenti disposizioni statutarie, si propone perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS, e s.m.i., così come individuate all'articolo 3 del presente Statuto.

In particolare, la Fondazione si propone di promuovere la cultura giuridica del terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale, muovendo dall'analisi della riforma del terzo settore del 2017 e dal suo stato di concreta applicazione, nonché di valorizzare il dialogo con l'Unione europea sui temi del Terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale, con particolare riferimento al loro quadro giuridico e di policy, anche in collaborazione con lo Stato ed altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

La Fondazione si propone altresì di perseguire, quale finalità specifica, di promuovere lo sviluppo territoriale, anche in collaborazione con altri soggetti/istituzioni che operano nel campo economico-finanziario, amministrativo, tecnico, industriale e della ricerca, attraverso l'attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e di sviluppo industriale, garantendo un'ampia diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione e/o il trasferimento delle conoscenze.

La Fondazione mira, altresì, seppur avvalendosi di incubatori di imprese a tale fine creati e/o comunque utilizzati, a dare impulso e porre in essere le condizioni per l'attrazione, la crescita e la permanenza sul territorio di soggetti di elevata professionalità, in grado di offrire stimoli ed idee per lo sviluppo dell'ambito di riferimento.

Il tutto anche attraverso la stipula di convenzioni con Università ed Istituti di ricerca, supportando anche gli Enti Lo-

cali nell'elaborazione di specifici studi e progetti di sviluppo.

Nel perseguire il fine specifico costituito dalla promozione e dallo sviluppo territoriale, la Fondazione promuove e realizza, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via prioritaria e - ricorrendone le condizioni - principale, delle seguenti attività di interesse generale: educazione, istruzione e formazione professionale e civica, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 s.m.i..

Articolo 3

OGGETTO SOCIALE - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE - ATTIVITÀ DIVERSE

La Fondazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo altresì le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS, e in particolare delle seguenti lettere di cui alla citata norma:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. Incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore.

La Fondazione potrà inoltre realizzare, sia da sola che in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati, tra le altre le seguenti attività:

- attività di studio e ricerca, di tipo teorico, empirico ed applicato, a carattere nazionale, internazionale e comparato, sui temi del diritto del terzo settore, dell'impresa sociale, del volontariato, dell'economia sociale e dell'innovazione sociale, favorendo in particolare la crescita e il coinvolgimento di giovani ricercatori e lo sviluppo della cultura giuridica del terzo settore;
- iniziative di valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca;
- attività formative rivolte sia a giovani sia a dirigenti e amministratori degli enti del terzo settore, realizzate in proprio o in collaborazione con istituzioni universitarie e

no, italiane e internazionali;

- attività di divulgazione e diffusione, tramite conferenze, convegni, seminari e workshop, rivolte tanto alla comunità scientifica e ad operatori ed esperti del settore quanto al pubblico in generale;
- attività di consulenza rivolte, in particolare, alle organizzazioni del terzo settore e alle loro rappresentanze, ai soggetti regolatori di livello locale, nazionale e internazionale, nonché a soggetti che intendano promuovere iniziative nell'ambito del terzo settore, della filantropia e dell'economia sociale;
- iniziative finalizzate al contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza, promuovendo attività, azioni e iniziative finalizzate alla promozione tutela della multiculturalità e pari opportunità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, anche con specifico riferimento alla capacità socio-economica.

In particolare, nell'ambito delle attività legate alla formazione professionale e civico-sociale, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- organizzare corsi di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, nonché corsi per ogni altra attività considerata di interesse per le finalità proprie della Fondazione stessa e legate allo sviluppo del territorio e su materie che abbiano connessione allo sviluppo coordinato di politiche di miglioramento delle condizioni di sviluppo e vivibilità dei territori sia sotto il profilo degli insediamenti industriali che sotto il profilo del miglioramento degli standards di vita e socio-economici delle aree industriali;
- promuovere forme di cooperazione tra enti, organizzazioni e amministrazioni, pubbliche e private, sia nazionali che sovranazionali, aventi come finalità la promozione e lo sviluppo socio-economico dei territori e la tutela dei diritti fondamentali della persona ed in particolare istruzione/formazione, sanità, acqua e igiene, agricoltura, energia e infrastrutture;
- svolgere e promuovere attività culturali e di approfondimento nel campo delle scienze economiche, giuridiche e sociali, nonché costituire centri di studi e ricerca e banche dati;
- esercitare attività editoriale, esclusa l'edizione di giornali quotidiani, e di comunicazione in relazione alle proprie finalità e in ambito economico-giuridico e sociale, utilizzando qualsiasi mezzo a tal fine idoneo anche allo scopo di promuovere la conoscenza delle attività e dei programmi della Fondazione.

La Fondazione si può dotare di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie a garantire lo svolgimento delle attività elencate, tra cui: biblioteca, siti web, riviste e pubblicazioni. La Fondazione svolge la propria attività principal-

mente in Italia, ma può sviluppare iniziative, in autonomia o in collaborazione con altri soggetti, in qualsiasi paese del mondo.

Nello svolgimento delle predette attività, la Fondazione si propone di promuovere e favorire la diversità e la multiculturalità nonché pari opportunità di accesso ai soggetti che intendano partecipare alle attività della Fondazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, anche con specifico riferimento alla capacità socio-economica.

La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 CTS, e s.m.i., secondo i criteri e i limiti definiti nel regolamento di attuazione di quest'ultima disposizione normativa.

Nel perseguire lo scopo specifico di promozione e sviluppo territoriale, e in relazione alle finalità esplicitate all'articolo 2 del presente Statuto, la Fondazione promuove e favorisce altresì la nascita di "comunità energetiche", con l'obiettivo di favorire processi partecipati di transizione ecologica dal basso e ridurre la povertà energetica. A tal scopo la Fondazione potrà promuovere la creazione di "comunità energetiche" e/o altre forme di gestione alternative e/o complementari, quali strumenti per:

- installare nuova capacità produttiva da impianti a fonte rinnovabile, che garantiscano maggior autonomia energetica ai territori e diminuiscano l'impatto antropico sull'ambiente;
- diffondere la cultura della sostenibilità;
- rilanciare il senso di comunità e gli strumenti democratici di partecipazione attiva e condivisa;
- contrastare situazioni di povertà energetica e rispondere a tematiche sociali locali.

La Fondazione, per conseguire le finalità del proprio Statuto, potrà svolgere - anche indirettamente, e comunque in via non prevalente, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile al perseguimento delle proprie finalità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione - anche avvalendosi dell'apporto di altre Organizzazioni - potrà:

- supportare la nascita di nuove imprese anche tramite strumenti partecipativi e/o di capitale;
- promuovere, stimolare e sostenere l'innovazione produttiva, il miglioramento delle qualità dei prodotti e dei processi delle imprese esistenti sul territorio, favorendo i processi di aggregazione tra di esse;
- promuovere la realizzazione nel territorio di insediamenti produttivi attrezzati, di infrastrutture materiali ed immateriali e di interventi che, mediante il recupero e la reindustrializzazione di aree e di immobili dismessi, anche pubbli-

ci, aventi valenza strategica, costituiscono o possano costituire attrattiva per imprese innovative e ad alto contenuto di conoscenze;

- organizzare attività di formazione, assistenza tecnica ed inserimento lavorativo;
- promuovere la formazione, anche in ambito universitario, di corsi di laurea e post-laurea, l'addestramento e/o l'aggiornamento professionale di personale da impiegare nei settori di riferimento delle attività principali;
- fornire informazione, consulenza e supporto formativo in risposta ai bisogni del territorio, dei cittadini, delle imprese e professioni;
- effettuare ricerche, studi, produzione di documentazione e stampa anche periodica in relazione ai settori di intervento della Fondazione;
- offrire consulenze di carattere generale e specifico legate ai temi di operatività della Fondazione;
- organizzare concorsi per idee, premi per l'innovazione, inclusa l'erogazione di borse di studio;
- porre in essere ogni altra iniziativa di promozione, orientamento, progettazione, sostegno all'attività di organismi aderenti, iniziative dirette dalla Fondazione nelle proprie aree di intervento specifico.

Inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, l'assunzione della qualifica di trustee nella gestione di beni di proprietà pubblica o privata costituiti in trust, anche tramite contratti di affidamento fiduciario;
- 2) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- 3) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- 4) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- 5) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. Essa potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- 6) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o docu-

menti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

7) erogare premi e borse di studio;

8) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

9) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore della formazione, dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

10) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di porre in essere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

La Fondazione potrà ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi e potrà inoltre godere di tutte le agevolazioni previste dalla legge.

È tassativamente esclusa ogni e qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge e sarà esercitata nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle consuetudini che regolano l'attività medesima.

La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 CTS, e s.m.i. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti, pubblici e privati, e potrà aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali. Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, nonché i beni confiscati alla criminalità organizzata dei quali sia affidataria e/o assegnataria.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è perciò tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale.

Articolo 4

VIGILANZA

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da ogni Fondatore o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che può essere destinata a incrementare il patrimonio.

Articolo 6

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. A chiusura di ogni esercizio sarà compilato, a cura dell'organo amministrativo, il bilancio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, nel termine massimo di centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in osse-

quino alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

Le rendite, gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Si considerano, in ogni caso, ipotesi di distribuzione di utili quelle di cui all'articolo 8), III comma, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

La partecipazione alla Fondazione costituisce un impegno di lungo periodo per la realizzazione della visione strategica del Fondatore.

I membri della Fondazione, con poteri di indirizzo strategico e controllo delle attività, sono:

- a) Fondatore Unico: Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Caserta;
- b) Sostenitori: le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici o privati, che condividendo le finalità della Fondazione stessa, siano ammessi, con tale qualifica, con delibera dell'organo amministrativo, ai sensi del presente statuto, e che versino contributi annuali nelle forme o misura stabilita dall'organo amministrativo medesimo.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Sostenitori, con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, potranno essere suddivisi e raggruppati per categorie di attività e di contributi.

Articolo 9

ESCLUSIONE E RECESSO

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione decidono, con deliberazione assunta nel caso di C.d.A. con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione degli associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare i conferimenti o i contributi;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo 2.

Nel caso di Enti e/o Persone giuridiche, la loro esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, della partecipazione di

controllo o sua variazione;

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 10

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione;

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Revisore dei Conti;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Scientifico.

Quanto alla corresponsione dei compensi per chiunque rivesta cariche sociali, vale il principio espresso dall'articolo 8), III comma, lettera a) - D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 11

ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sia fondatori che sostenitori. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

La convocazione dell'assemblea dovrà essere effettuata dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del C.d.A. mediante lettera raccomandata ovvero telegramma, ovvero messaggio di posta elettronica, preferibilmente certificata, spediti a ciascuno degli associati almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso verrà indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Articolo 12

ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Amministratore unico ha tutte le attribuzioni di legge e quelle che il presente statuto riconosce al C.d.A. ed è nominato dall'Assemblea.

Nel caso in cui, in luogo dell'Amministratore Unico, l'amministrazione della Fondazione venga affidata ad un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri, purché dispari, scelti dall'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione resta in carica per sette esercizi dalla nomina e può essere rieletto.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori nominati in sostituzione scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, che assume la veste anche di Presidente della Fondazione, qualifica propria anche dell'Amministratore Unico.

Tra i membri del Consiglio viene eletto un Vice-Presidente,

che sostituisce in ogni caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina il Presidente;
- nomina il Vice-Presidente;
- stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- fissa i criteri per divenire Sostenitori della Fondazione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, nonché quelli per deliberare in merito alla esclusione di sostenitori e/o Fondatori;
- delibera l'entità del contributo da effettuarsi da parte dei Sostenitori;
- elabora i bilanci preventivi e consuntivi;
- destina eventuali utili e avanzi di gestione, risultanti dal bilancio annuale, ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- esprime parere non vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio si raduna sia nella sede della Fondazione, sia altrove, purché nel territorio dello Stato, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri, con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante lettera raccomandata ovvero telegramma, ovvero messaggio di posta elettronica, spediti a ciascun amministratore almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti la maggioranza degli amministratori. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante che potrà essere anche estraneo al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire, di visionare documenti in tempo

reale e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 13

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione si identifica nell'amministratore unico, oppure nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando l'assemblea abbia optato per l'esistenza di tale organo, sempreché il prescelto abbia comprovata esperienza nei campi delle attività istituzionali della Fondazione di tali procure;

- propone all'Organo di Amministrazione un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in ragione della natura e delle dimensioni, nonché degli impegni e delle attività svolte;

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private, operatori economici, professionisti, associazioni di categoria ed ogni altro organismo e soggetto, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 14

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea, resta in carica per tre esercizi anni e potrà essere confermato per un ulteriore mandato di pari durata.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione economico-finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi, oltre a tutte le altre funzioni di legge dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. n. 117/2017.

Il Revisore dei conti deve possedere i requisiti professionali di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, articolo 31, D.Lgs. n. 117/2017 ed è sottoposto alle cause di decadenza ed ineleggibilità di cui all'art. 2399 del Codice civile.

Articolo 15

DIRETTORE GENERALE

Al Direttore Generale competono tutte le funzioni operative di gestione delle attività della Fondazione, secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti, e in conformità agli atti di programmazione strategica ed economico-finanziaria, tra cui:

- tutti i compiti non ricompresi espressamente dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo attribuite all'Organo di amministrazione;

- la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della Fondazione, esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di governo della Fondazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti: la presidenza di commissioni di gara o di concorso, la responsabilità delle procedure di gara o di concorso, la responsabilità delle procedure di gara o di concorso, la stipulazione, quale rappresentanza della Fondazione, dei contratti nella forma della scrittura privata non autenticata, il compimento degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, degli atti di amministrazione e gestione del personale, degli altri atti attribuiti dal presente Statuto o dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato esecutivo;
- assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Comitato Scientifico, senza diritto di voto.

Il Direttore Generale è direttamente responsabile, in via esclusiva, dei risultati della Fondazione, della correttezza amministrativa, della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, e risponde del suo operato al Presidente della Fondazione.

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione tra soggetti in possesso di riconosciuta competenza nel settore, documentata esperienza manageriale in organizzazioni pubbliche o private, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di conferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

Il Direttore resta in carica sette anni, salvo revoca per giusta causa o dimissioni.

Articolo 16 COMITATO SCIENTIFICO

L'assemblea può nominare il Comitato Scientifico con funzioni consultive.

Il Comitato Scientifico esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:

- a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione in tal modo anche partecipando attivamente e supportando gli Organi della Fondazione nella predisposizione degli atti di programmazione annuali e pluriennali, nonché delle relazioni periodiche sui progetti di attività;
- b) ai criteri generali di gestione e organizzazione.

Il Comitato Scientifico è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, purché in numero dispari, scelti tra persone fisiche e giuridiche, Enti ed Istituzioni italiane e straniere particolarmente qua-

lificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica cinque esercizi e sono confermabili.

Oltre che per dimissioni ed incompatibilità, l'incarico può cessare per revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Articolo 17

DURATA DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha durata fino al trentuno dicembre duemilacento (31.12.2100).

Articolo 18

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il trenta aprile di ogni anno, il Direttore predispone lo schema di progetto di bilancio consuntivo e lo schema della relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal Codice civile in materia di redazione di bilancio delle Società di capitali. Entro il trentun ottobre di ogni anno, il Direttore predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo annuale e pluriennale, unitamente al progetto del Documento Programmatico triennale.

I progetti di bilancio consuntivo e preventivo, annuale e pluriennale, sono analizzati ed approvati entro la fine del mese successivo (trenta novembre) dal Consiglio di Amministrazione che li recepisce quali atti propri, previo parere obbligatorio dell'organo di revisione.

I documenti relativi al bilancio sono redatti ed approvati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

Il bilancio è in ogni caso approvato dall'organo di amministrazione nei termini di legge utili al tempestivo deposito previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 19

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In ogni caso di estinzione della Fondazione, i beni residui dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni che perseguano fini analoghi, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge. Il tutto in ossequio alle disposizioni di cui al c.d. Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento all'articolo 9 del relativo Decreto Legislativo ed alle norme di legge comunque vigenti.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni di legge e, in particolare, le norme contenute nel codice civile e nelle relative norme di attuazione, nonché quelle di cui al c.d. Codice del Terzo Settore, intendendo la Fondazione iscriversi nel relativo registro unico nazionale.

Firmati:

Raffaella PIGNETTI

Onofrio di CAPRIO Notaio - segue Sigillo